

**LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2015 N. 9****MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 40 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE LIGURIA (LEGGE FINANZIARIA 2015)) E ALLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007, N. 25 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA)**

(Bollettino Ufficiale n. 10, del 01.04.2015)

**Art. 1***Fondo regionale per interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013, Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico e Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria)***(1)**

1. Per l'anno 2015 sono istituiti i seguenti fondi:

- Fondo regionale per il finanziamento degli interventi già programmati con il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) 2007-2013 con la dotazione di euro 15.008.721,08;
- Fondo regionale per interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico con la dotazione di euro 3.491.278,92;
- Fondo per il cofinanziamento regionale del Progetto ERP Liguria di euro 2.000.000,00.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio di previsione finanziario 2015-2017, per il solo esercizio 2015:

Stato di previsione dell'entrata

- incremento dell'U.P.B. 5.1.1 "Mutui e altre forme di indebitamento con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale" di euro 20.500.000,00 (ventimilionicinquecentomila/00);

Stato di previsione della spesa

- iscrizione all'U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro" di euro 15.008.721,08 (quindicimilioniottomilasettecentoventuno/08);
- iscrizione all'U.P.B. 4.211 "Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche" di euro 3.491.278,92 (tremilioniquattrocentonovantunmiladuecentosettantotto/92);
- iscrizione all'U.P.B. 18.204 "Spesa per il sistema informativo regionale" di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

**Art. 2***(Sostituzione della Tabella A allegata alla legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2015))*

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2015, restano determinati nella misura indicata nelle tabelle A e B, di cui al successivo capoverso, per il fondo speciale destinato alle spese in parte corrente ed in conto capitale.

La Tabella A, di cui all' articolo 35 della l.r. 40/2014 , è sostituita dalle seguenti:

"TABELLA A (articolo 35) (2)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA I – ISTITUZIONALE	56,000.00	0.00	0.00
AREA VII – EDILIZIA	7,000,000.00	0.00	0.00
AREA XVII – TURISMO	350,000.00	0.00	0.00

TABELLA B (articolo 35)

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

	Competenza 2015	Competenza 2016	Competenza 2017
AREA IV – AMBIENTE	1,500,000.00	0.00	0,00
AREA XII – CULTURA	70,000.00	0.00	0.00
TOTALE	1,570,000.00	0.00	0

**Art. 3**

---

*(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

*“1 bis. I regolamenti comunali devono corrispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) le modalità di assegnazione o prenotazione dei servizi devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni riguardanti i servizi taxi e noleggio con conducente di cui alla vigente normativa statale e regionale;*

*b) l'assegnazione o la prenotazione dei servizi è diretta esclusivamente in favore di soggetti in possesso di regolare licenza o autorizzazione ai sensi della disciplina statale e regionale vigente e che osservino pienamente le disposizioni della legislazione in materia di lavoro;*

*c) l'assegnazione dei servizi taxi deve garantire l'indifferenziazione della stessa tra i singoli operatori licenziatari o tra un gruppo di essi facente capo ad una stessa struttura economica, in modo che sia sempre individuato il taxi più vicino o comunque con le caratteristiche più idonee alle esigenze dell'utente;*

*d) la prenotazione dei servizi di noleggio con conducente deve comunque pervenire all'operatore nella rimessa indicata nell'autorizzazione. L'operatore deve conservare prova delle singole prenotazioni e fornirla alle autorità competenti assieme, ove richiesto, ai titoli dei relativi pagamenti effettuati e ricevuti.”.*

*Art. 4*

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

**Note**

**(1)** Articolo sostituito dall' art. 1 della l.r. 12 novembre 2015, n. 18 .

**(2)** Tabelle così sostituite dall'art. 1 della l.r. 12 novembre 2015, n. 18 .